



Anno

resa ai sensi e per gli efffetti dell'articolo 23 del DPR 29.09.1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni per l'attribuzione delle

DETRAZIONI D'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

articoli 12 e 13 del T.U.I.R.

II/ La so	ttoscritto/ a		-																	
Cognome								M/ F	M/ F Data di nascita				Comune (o stato) di na				а		Prov.	
0 " "														1	1	_				
Codice fi	Iscale																			
	a anagrafica (o domicilio fiscale, s	se diverso dall		· · · ·															
Comune Prov. Cap								Indirizzo												
Struttura di appartenenza (Sezione, Lab. Naz., Centro Naz., ecc.)								In qualità di:												
									dipe	ndent	е	tit. a	ssegno di	ricerca		tit. b	orsa di stud	lio c	0.00.00	
		Dichia	ra sotto la	propria re	sponsal	oilità di	ave	re diı	ritto a	ille s	ottoi	ndica	te detra	azioni d	li impo	sta:				
DETRAZI	ONI PER CARIC	HI DI FAMIGLIA (Art	. 12 T.U.I.R.)	(1)																
	CONIUGE	Non legalmente ed effettivamente separato con reddito annuo nor superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili di cui all'art.						ice fiscale (2)							decorrenza (3) dal mese al mese					
		del T.U.I.R.)		-																
		(compresi i figli NAT 10 del T.U.I.R.)	TURALI riconos	ciuti, i figli ADC	OTTIVI e gl	li AFFIDA	TI o Al	FFILIA	TI) con	reddito	annuc	individ	uale non s	superiore a	a € 2.840,	51 (al lo	ordo degli o	eri deducib	ili di cui all'art	
	FIGLI	Nome	Codice fiscale (2)				decorrenza			nza (3)	* *		al	minore di				anza dell'altro		
	Primo figlio	figlio							dal mese		al n	nese	100%	50%	tre a	nni	handicap	5) 9	enitore (5)	
	Fillio figlio													<u> </u>		+				
							_													
	Altri figli																	_		
		Ogni altra persona dell'autorità giudiz		dicate nell'art	.433 del	codice ci	ivile c	che co	nviva c	on il d	contrib	uente	o percepi	sca asse	gni alime	nt ari	non risulta	tnti da pr	ovvediment	
		relazione di parentela o	decorrenza (3)			(3)					ione di ntela o Codice fiscale			decorren			nza (3) %			
	Altri famigliari	affinità		dal me		ese al mese		е			affinità		<u> </u>				al mese	al mese		
		•			Av	vertenza	per i	sogge	tti non	reside	nti		•							
		etti non residenti pos anze, che le persone a																		
fuori del t	erritorio dello S	tato, e di non godere	, nel Paese di re	esidenza, di alcu	n beneficio	fiscale co	nness	o ai ca	richi fam	iliari.										
ALTRE D	ETRAZIONI (A	rt. 13 TUIR)				1														
Reddito	Reddito da lavoro dipendente assimilato									detrazione:				sì						
DICHIAR	AZIONI O RICHI	ESTE ULTERIORI																		
ALTRI REDDITI AGGIUNTIVI													ammontare compless				di cui per abitazione principale e r pertinenze			
(diversi da quelli corrisposti dall'INFN) che si presume di percepire nel periodo di della determinazione del Reddito Complessivo per il calcolo delle detrazioni							ii impo	·				€			,00	€	€		,00	
	APPLICAZIONE DI ALIQUOTA UNICA PIU' ELEVATA																Aliquota	richiesta		
	di quella che	deriva dall'applicazi	one dello scag	lionamento de	el reddito		1	Tar		da! '	A161 -11 *		na nal4			nalii -	da	441 all:'	%	
	NTI RAPPORTI diversi dall'INF	DI LAVORO O ASSIN	IILATI nell'anno	con	sì		no										nno da sogg ID entro i te			
20990111		· 																		
II/ La sot	toscritto/ a si i	mpegna a comunica	are tempestiva	amente le eve	ntuali varia	azioni inte	erveni	ute ne	l corso	dell'ar	no pe	r il qual	e la dichia	arazione è	resa					
D-1						Fi														
Data						Firma														
								Noto												

1) Le detrazioni spettano con riferimento ai familiari fiscalmente a carico, che, cioè, possiedano un reddito annuo complessivo non superiore a € 2.840,51, computando in detto limite anche le retribuzioni corrisposte da Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica. Il predetto limite, che consente di considerare il soggetto " a carico ", è fissato con riferimento all'intero periodo di imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.

(2) Se il codice fiscale manca o è errato la detrazione non può essere attribuita.

- (3) Indicare il mese di decorrenza o cessazione. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ecc.) a quello in cui sono cessati; se non viene indicata nessuna decorrenza o cessazione la detrazione si intende richiesta per l'intero anno.
- (4) La detrazione per figli va ripartita nella misura del 50 % tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione al 100 % può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50 % della detrazione stessa.
- (5) Riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- (6) La mancanza dell'altro genitore si verifica solo nelle seguenti specifiche ipotesi, e sempre a condizione che il dichiarante non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato legalmente ed effettivamente: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) in caso di figli adottivi o affiliati del solo dichiarante.
- (7) Le persone indicate nell'art. 433 cod.civ. quali soggetti obbligati agli alimenti sono: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. La detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra coloro che ne hanno diritto; va pertanto indicata nell'apposita casella la percentuale di spettanza del dichiarante.